



TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI VERIFICA DELLO STATO PASSIVO
DOMANDE TARDIVE
relativo all'Amministrazione Straordinaria **LUCCHINI SPA**

Oggi **24 settembre 2025**, innanzi al Giudice Delegato Dott. Elisa Pinna,
sono comparsi:

l'avvocato Marco Allegra per l'Amministrazione Straordinaria, come da delega che esibisce.

Il GD procede all'esame delle domande Tardive di ammissione al passivo dei crediti di seguito indicati:

DOMANDE				CONCLUSIONI DEI COMMISSARI		
N.	CREDITORE	IMPORTO IN PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFO	IMPORTO IN PRIVILEGIO	IMPORTO CHIROGRAFICO	

TL13-01	Agenzia Riscossione Entrate Tributi ed accessori di legge	In prededuzione € 2.072,00 privilegio grado 7 artt. 2758 c.c. n. 7 art. 2778 c.c	In prededuzione € 7.224,97	In prededuzione € 0,00 privilegio grado 7 artt. 2758 c.c. n. 7 art. 2778 c.c	In prededuzione € 7.277,36	L'importo pari ad Euro 1.457,02, di cui alla Cartella di pagamento n. R 061R06120220002187723000 0, va escluso in quanto la Procedura ha già provveduto al relativo pagamento direttamente al creditore ISTAT, tramite F23, in data 02.12.2020. Va parimenti escluso l'importo di Euro 562,59, di cui alle cartelle di pagamento n. R 061R06120240010698090000 0 e n. R 061R06120240014456409000 0, in quanto la domanda di ammissione è stata presentata con enorme ritardo, senza alcuna ragionevole giustificazione. D'altra parte, questa amministrazione ha in più occasioni rappresentato all'Ente Creditore (comune di San Vincenzo) la necessità di procedere con domanda di ammissione al passivo, trattandosi di crediti sorti prima dell'apertura della Procedura. Invero, in relazione alle domande di insinuazione ultratardive, il più recente orientamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ. 16 febbraio 2023, n. 4940; Cass., 30 novembre 2022, n. 35248) ritiene che la richiesta incontri un limite temporale, da individuarsi in un termine "ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del procedimento". Il residuo credito del quale viene domandata l'ammissione deve essere riconosciuto, con la precisazione che segue. Va escluso il privilegio per il credito di Euro 2.072,00 a titolo di contributo unificato. Il privilegio assiste infatti i tributi indiretti "sui mobili ai quali i tributi si riferiscono e sugli altri beni indicati dalle leggi relative" (art. 2758 c.c.). Tuttavia, ferma la sua natura tributaria (Corte Cost., sent. n. 73/2005), il contributo unificato non può riferirsi ad alcun "bene" nello specifico, trattandosi di un prelievo genericamente correlato al finanziamento delle spese di giustizia. Senza considerare che manca l'individuazione da parte del creditore dei beni (anche per categoria) sui quali il privilegio ricadrebbe. Individuazione che, per
---------	---	---	----------------------------	---	----------------------------	---

						pacifica giurisprudenza assurge ad onere del creditore; così, tra le altre, Cass., n. 7414/2014.
--	--	--	--	--	--	---

Il GD, in assenza di osservazioni, ammette i crediti come da proposta del Commissario.

Il Giudice Delegato

Forma lo Stato Passivo, lo rende esecutivo, ne ordina il deposito in Cancelleria e manda al commissario per gli adempimenti di cui all'articolo 97 l.fall.

Il Giudice Delegato
dott. Elisa Pinna